

“LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DEL CONGEDO PER MOTIVI DI STUDIO E DI ALTERNANZA (ANNO SABBATICO) AI PROFESSORI UNIVERSITARI E PER LA CONCESSIONE DEL CONGEDO PER MOTIVI DI STUDIO AI RICERCATORI UNIVERSITARI.

(emanate con Decreto Rettorale n.280/2011 del 29 giugno 2011, integrate con Decreto Rettorale n.19/2012 del 16 gennaio 2012 e modificate con Decreto Rettorale n.105/2012 del 16 marzo 2012 – in vigore dal 16 marzo 2012)

1. Normativa.

1.1 Congedo per motivi di studio, all'estero, con assegni – Articolo 10 della Legge n. 311/1958. (Professori I e II fascia)

Il congedo per motivi di studio può essere richiesto da professori straordinari, ordinari, associati non confermati e associati confermati per eccezionali e giustificate ragioni di studio o ricerca scientifica che richiedono permanenza all'estero. Il congedo può essere di durata annuale (anno solare) o riguardare periodi inferiori e non può essere rinnovato nell'anno successivo. Durante il periodo di congedo il docente conserva la sua qualità di professore di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.

1.2. Congedo straordinario per motivi di studio e ricerca scientifica – Articolo 8 della Legge n. 349/1958 - art. 34 DPR n. 382/80 (Ricercatori e Assistenti di ruolo ad esaurimento)

Il congedo per motivi di studio può essere richiesto da assistenti ordinari e ricercatori universitari per giustificate ragioni di studio o ricerca scientifica. Ha la durata di un anno solare, prorogabile sino a due anni, e non può superare un periodo complessivo di cinque anni nell'arco di un decennio. Durante il periodo di congedo, l'assistente e il ricercatore universitario conservano il trattamento economico di cui sono provvisti, qualora non fruiscano, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo; conservano, altresì, il trattamento economico in godimento qualora sia provvisto di borse di studio o di premi.

1.3. Alternanza (Anno Sabbatico), con assegni – Articolo 17 della D.P.R. n. 382/1980 (Professori ordinari e Associati confermati)

L'alternanza (anno sabbatico) può essere richiesta da professori ordinari e associati confermati per potersi dedicare ad esclusive attività di ricerca scientifica presso istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali per la durata di un anno accademico o periodo inferiore, comunque per non più di due anni accademici in un decennio. I periodi di esclusiva attività scientifica, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto all'indennità di missione. Ai sensi dell'art. 1, comma 4 della Legge 230/2005 il Professore, a qualunque livello appartenga, nel periodo di anno sabbatico concesso ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 382/80 è abilitato, senza restrizione alcuna, alla presentazione di richieste ed all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attività.

1.4. Alternanza (Anno Sabbatico), con assegni - Congedo per motivi di studio, all'estero, con assegni - Congedo straordinario per motivi di studio e ricerca scientifica – Modifiche introdotte dall'articolo 4, comma 78, della Legge 12 novembre 2011, n.183 e dall'art.49, comma 2, del D.L. 9 febbraio 2012, n.5

Ai sensi dell'articolo 4, comma 78, della Legge 12 novembre 2011, n.183 e dell'art.49, comma 2, del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, le autorizzazioni di cui all'articolo 17, primo comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382, di cui all'articolo 10 della Legge 18 marzo 1958, n.311, e di cui all'articolo 8 della Legge 18 marzo 1958, n.349, possono essere concesse non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio.

2. Modalità procedurali per la presentazione delle richieste di congedo e/o alternanza.

2.1. La richiesta di autorizzazione per poter svolgere un congedo straordinario per motivi di studio ai sensi dell'articolo 8 della Legge n. 349/1958 (Ricercatori universitari) e dell'articolo 10 della Legge n.311/1958 (Professori universitari) e la richiesta di autorizzazione per potersi dedicare ad esclusive attività di ricerca (anno sabbatico) ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 382/80 (Professori universitari), deve essere presentata al Rettore e, contestualmente, per conoscenza al Preside di Facoltà ed al Direttore di Dipartimento di afferenza del docente:

- almeno tre mesi prima dell'inizio del congedo/anno sabbatico qualora il periodo richiesto sia inferiore ad un anno accademico /solare;

- entro il 30 aprile dell'anno accademico precedente nel caso in cui il periodo richiesto coincida con l'anno accademico successivo.

2.2. Nella richiesta di congedo devono essere chiaramente indicate:

a) adeguata motivazione dell'istanza di congedo con analitico programma di studio e di ricerca che s'intende svolgere durante il periodo di congedo;

b) data d'inizio e durata del periodo di congedo;

c) Istituzione presso la quale sarà svolta l'attività di studio e di ricerca.

2.3. Il congedo è accordato dal Rettore con proprio Decreto, previa acquisizione del parere favorevole del Dipartimento e nulla osta della Facoltà di appartenenza. Il docente interessato non può assentarsi dal servizio prima della data di comunicazione del provvedimento autorizzatorio.

2.4. Al termine del periodo di congedo, il docente dovrà predisporre una relazione sull'attività di studio e di ricerca svolta, corredata eventualmente da relativa documentazione, indirizzandola al Rettore, al Preside di Facoltà ed al Direttore del Dipartimento. Il docente dovrà, altresì, presentare un attestato del Responsabile della Struttura presso la quale ha svolto l'attività di studio e di ricerca.

Il Preside dovrà comunicare all'Ufficio competente la ripresa di servizio del docente.

3. Criteri di valutazione delle richieste di congedo.

3.1. Previo parere del Consiglio di Dipartimento di afferenza, il Consiglio di Facoltà di appartenenza del docente, si esprime sul rilascio del proprio nulla osta sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

a) il congedo o l'alternanza devono essere motivati da attività di studio o ricerca finalizzati a migliorare la produttività scientifica della Struttura di afferenza;

b) il progetto di studio e di ricerca, oltre a presentare requisiti coerenti con i sopraindicati parametri valutativi, deve essere sviluppato in ambiente altamente qualificato, estero o italiano;

c) verifica di adeguata sostituzione didattica del docente da collocare in congedo, tenendo ben presente la necessità di limitare, quanto più possibile, il numero delle concessioni di autorizzazioni, al fine del contenimento della spesa, con particolare riferimento ai costi della didattica sostitutiva, tale da non comportare un aggravio di costi;

d) valutazione delle esigenze organizzative e di funzionamento delle strutture didattiche e scientifiche di appartenenza del docente, in particolare riguardo alla consistenza dell'organico in quel particolare settore scientifico-disciplinare nonché con le esigenze poste dal corretto funzionamento delle commissioni e degli organi della Facoltà e del Dipartimento, distribuendo nel tempo le autorizzazioni di congedo con un criterio di rotazione;

3.2. Il congedo non può essere concesso nei due anni antecedenti il collocamento a riposo del docente.

3.3. I congedi di cui alle presenti Linee guida possono essere concessi non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio.

4. Partecipazione agli Organi accademici dei docenti collocati in congedo.

4.1. I docenti collocati in congedo hanno diritto ad intervenire alle sedute degli Organi accademici ai quali sono invitati a partecipare.

4.2. Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle adunanze (quorum strutturale), nonché delle deliberazioni (quorum funzionale), si tiene conto del docente in congedo solo nel caso in cui intervenga alla adunanza.

5. Disposizione transitoria e finale.

5.1. Eventuali procedimenti in corso alla data di adozione delle presenti linee guida continuano ad essere disciplinati dalla disciplina previgente.

5.2 Con l'adozione delle presenti Linee guida sono abrogati i relativi Regolamenti adottati dalle Facoltà in esecuzione della delibera del Senato accademico n. 1013 del 27 ottobre 2004.